Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 16

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1947



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1575.

**Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1105, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1105, è sostituito dal seguente:

« E' confermata l'assegnazione in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato dei beni immobili indicati nell'art. 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

« Gli impianti e gli altri beni mobili costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del predetto art. 2, primo comma, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

« Di tale fondo fa altresì parte il valore delle attività conferite all'Istituto Poligrafico dello Stato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380.

« Sul valore del patrimonio costituito e sulla somma di cui al penultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, è dovuto al Tesoro dello Stato l'interesse annuo del 4% da versare in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

« In corrispettivo dell'uso degli immobili assegnati all'Istituto Poligrafico dello Stato a norma dell'art. 2, comma 2°, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, l'Istituto stesso è tenuto a corrispondere al Demanio dello Stato un canone annuo pari al 4% del loro valore.

« Il valore del patrimonio costituito e degli immobili assegnati in uso verrà stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità che saranno fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le finanze.

« La valutazione di cui al precedente comma dovrà essere aggiornata all'inizio di ogni quinquennio con le stesse modalità di cui al comma precedente ».

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e di 11 membri, l'uno e gli altri nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

« Sono membri del Consiglio: un consigliere di Stato da designarsi dal Presidente del Consiglio di Stato; un membro dell'Accademia nazionale dei Lincei da designarsi dal Presidente dell'Accademia e da prescegliersi fra i soci nazionali della Classe di scienze morali, storiche e filologiche; un funzionario designato dal Ministero di grazia e giustizia; un funzionario designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; un funzionario della Direzione generale del Tesoro; un funzionario del Provveditorato generale dello Stato; un ingegnere degli Uffici tecnici erariali; funzionari tutti di grado non inferiore al sesto; un esperto dell'Industria arti grafiche, da prescegliersi dal Provveditore generale dello Stato, tra persone che non gestiscano in proprio nè siano direttamente interessate in una azienda editoriale; due dipendenti dell' Istituto Poligrafico dello Stato da designarsi uno dalla categoria degli impiegati e l'altro da quella degli operai dell'Istituto medesimo.

« Per gli affari della Sezione autonoma speciale di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Consiglio di amministrazione è composto soltanto dal Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato e dai

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro e del Provveditorato generale dello Stato.

« Quando sono in discussione questioni che riguardino il personale impiegatizio od operaio dell'Officina carte valori, o attengano alla tutela degli interessi economici o sociali di esso, partecipa alle deliberazioni del Consiglio anche il rispettivo rappresentante.

« In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

« Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

« Allo scadere di ogni quinquennio, cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio nominati durante il quinquennio stesso in sostituzione di altri.

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato che sarà nominato nella prima attuazione del presente decreto, rimarrà in carica fino al 30 giugno 1952 ».

Art. 4.

L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, precitato, è sostituito dal seguente:

« In seno al Consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente art. 7, è costituito un Comitato permanente, presieduto dal Presidente del Consiglio stesso e composto dei funzionari della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro, del Provveditorato generale dello Stato, che fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e del Direttore generale dell'Istituto medesimo.

« Quando siano in discussione questioni che riguardino direttamente il personale o attengano alla tutela degli interessi economici e sociali di tutti i dipendenti dell'Istituto, partecipano alle deliberazioni del Comitato permanente anche i membri del Consiglio che rappresentano gli impiegati e gli operai del Poligrafico.

« Quando, invece, siano sottoposte all'esame del Comitato permanente questioni che riguardino soltanto gli impiegati o soltanto gli operai, la partecipazione alle deliberazioni del Comitato stesso è limitata al rappresentante della categoria interessata alla trattazione in atto presso il Comitato medesimo.

« I funzionari dello Stato che fanno parte del Comitato permanente del Consiglio dell'Istituto Poligrafico saranno collocati fuori ruolo delle rispettive Amministrazioni ».

Art. 5.

L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitato da un Collegio di revisori composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al quarto, presidente, di due funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti, rispettivamente, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Provveditorato generale dello Stato, nonchè da un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Fanno, inoltre, parte del Collegio dei revisori, in qualità di membri supplenti, due funzionari di grado non inferiore al settimo, uno designato dalla Ragioneria generale dello Stato e l'altro dal Provveditorato generale dello Stato nonchè un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« I revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione; riferiscono periodicamente al Ministro per il tesoro sull'andamento del Poligrafico ed accompagnano con una propria relazione la presentazione del bilancio alla fine di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 88.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1576.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Lucera ad accettare una donazione.**

N. 1576. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Lucera viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli di Stato rendita 3,50 per cento, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « Preside don Cosimo Losurdo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1948*

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica della provincia di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e manovalanza generica della provincia di Bari;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e manovalanza generica della provincia di Bari permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e manovalanza generica della provincia di Bari, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio straordinario, prevista dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947*
*Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 383.*

(195)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Pavia, Mortara, Voghera, Stradella e Varzi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pavia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Pavia, Mortara, Voghera, Stradella e Varzi, permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dei comuni di Pavia, Mortara, Voghera, Stradella e Varzi, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma

dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947*
*Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 384.*

(196)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica dei comuni di Matera, Fusina, Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina, Pisticci e Tricarico Stigliano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e alla manovalanza generica di alcuni comuni della provincia di Matera;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e alla manovalanza generica dei comuni di Matera, Fusina, Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina, Pisticci, Tricarico Stigliano permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e alla manovalanza generica dei comuni di Matera, Fusina, Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina, Pisticci, Tricarico Stigliano, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 7 dicembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947*
*Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 386.*

(197)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

**Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile e dalla manovalanza generica dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia e Terranova Bracciolini.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Arezzo

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile e manovalanza gene-

rica dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia, Terranova Bracciolini, permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile e alla manovalanza generica dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Stia, Terranova Bracciolini, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947 è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947*
*Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 6.*

(198)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

**Autorizzazione alla Società Assicurazioni Tabacchi (S.A.T.), con sede in Lecce, ad esercitare l'assicurazione contro l'incendio dei tabacchi limitatamente alla circoscrizione del compartimento di Lecce.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società Assicurazione Tabacchi » (S.A.T.) avente sede in Lecce, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicuzione contro l'incendio dei tabacchi e degli immobili ed attrezzi relativi alla coltivazione e lavorazione dei tabacchi stessi limitatamente alla circoscrizione compartimentale di Lecce;

Considerato che la Società Assicurazione Tabacchi (S.A.T.) dispone di un capitale di L. 50 milioni, di cui 25 milioni versato e che ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale presso la Tesoreria provinciale di Lecce (Ric. n. 83 - pos. 37945 del 23 luglio 1947) della somma di L. 600.000 (seicentomila);

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, numero 349;

Decreta:

La Società Assicurazione Tabacchi (S.A.T.), avente sede in Lecce, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro l'incendio dei tabacchi e degli immobili ed attrezzi inerenti alla coltivazione e lavorazione di tale prodotto limitatamente alla circoscrizione relativa alla Direzione compartimentale per la coltivazione del tabacco in Lecce.

Roma, addì 6 dicembre 1947

*Il Ministro*: TOGNI

(115)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1947.

**Cessazione della gestione commissariale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena e nomina del presidente.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia, e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1947, con il quale è stato provveduto allo scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena ed alla nomina del Prefetto di quella Provincia a commissario straordinario della Camera stessa;

Ritenuta la necessità di addivenire alla ricostituzione dell'amministrazione camerale ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Decreta:

Art. 1.

Il Prefetto della provincia di Modena cessa dalle funzioni di commissario straordinario di quella Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 2.

Il rag. Aldo Benassati è nominato presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1947

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

(184)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1947.
**Sostituzione di un nominativo indicato nell'art. 2 del decreto Ministeriale 8 settembre 1947, riguardante la costituzione di una Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale dell'8 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1947, n. 286, concernente la costituzione di una Commissione di studio per un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica;

Ritenuto che per errore materiale al n. 9 dell'art. 2 del citato decreto figura il nome del prof. avv. Ferruccio Baldi anzichè quello del prof. avv. Guido Maria Baldi, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Milano e che occorre pertanto provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Al nominativo indicato al n. 9 dell'art. 2 del decreto Ministeriale di cui alle premesse va sostituito il seguente:

« 9) Baldi prof. avv. Guido Maria, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Milano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1948*
*Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 3.* — BRUNA

(153)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1948.
**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Stutz Enrico, con sede in Venezia, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Stutz Enrico, con sede in Venezia Dorsoduro 1063, esercente commercio crine vegetale, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Stutz Enrico, con sede in Venezia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Vito Berardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1948

(228) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Modificazioni alle etichette per la libera vendita dell'acqua minerale Super-radioattiva Lurisia

Con riferimento al precedente avviso, pubblicato a pag. 269 della *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1940 circa l'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale Super-radioattiva Lurisia, concessa con decreto Ministeriale 30 marzo 1940, n. 13486, si porta a conoscenza che, con decreto n. 10867 del 22 dicembre 1947 l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità ha concesso che le etichette per contrassegnare le bottiglie dell'acqua minerale vengano modificate come segue:

nello spazio laterale destro dell'etichetta verrà stampata la seguente dicitura: « L'acqua Super-radioattiva della fonte Garbarino di Lurisia agisce sull'organismo umano per il suo altissimo tenore di radioemanazione (Radon) e per lo stato di speciale attività fisico-chimica dei suoi componenti organici ed inorganici. La speciale organizzazione naturale Super-radioattiva, consente di conservare tutti i fattori terapeutici, e così, per la prima volta, l'acqua minerale giunge al domicilio del malato ancora viva, cioè dotata di tutte le qualità curative che possiede alla scaturigine in Lurisia. Il contenuto di Radon nell'acqua, a 15 giorni dall'imbottigliamento, è ancora di millimicrocurie 92,25 per litro, superiore quindi a quello di tutte le acque minerali radioattive italiane. Per questo l'acqua Super-radioattiva della fonte Garbarino di Lurisia può riuscire efficacissima specialmente nelle seguenti malattie
(il resto resta invariato come nell'etichetta già approvata con precedente decreto Ministeriale del 30 marzo 1940) ».

Il formato, i disegni, i colori e le diciture descritte nel decreto del 30 marzo 1940 non subiranno altre variazioni, però l'indicazione riflettente il decreto Ministeriale 13486 del 30 marzo 1940 verrà completata aggiungendo « Decreto A.C.I.S.P. n. 10867 del 22 dicembre 1947 ».

(188)

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 23 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Ernesto de Visser, Console onorario del Nicaragua a Milano.

(185)

In data 23 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor George Lamont, Console degli Stati Uniti a Napoli.

(186)

In data 23 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Keld Cristensen, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(187)

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 7 ottobre 1947, registrato alla Corte dei con il 20 dicembre 1947, registro n. 21, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Avellino, di un mutuo di L. 4.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(248)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 22 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pescara, di un mutuo di L. 28.756.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(249)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro), di un mutuo di L. 4.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(250)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccella Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.452.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(251)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Forlì, di un mutuo di L. 8.347.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(252)

### Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Vicenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2885 del 17 novembre 1947; importo L. 45.000.000.

(253)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

### Avviso

Il dott. Giovanni Biondi di n.n. e di Biondi Elena, nato a Napoli il 10 settembre 1901, chimico principale nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, è invitato a presentarsi al Ministero della difesa Marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non presentandosi entro detto termine il predetto dottor Biondi sarà dichiarato dimissionario d'ufficio ai sensi dell'articolo 46 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

(247)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Predappio (Forlì)

La zona di Predappio (Forlì), della estensione di ettari 365, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord*, strada comunale di Marsignano, strada vicinale Cà Zanghi, strada vicinale S. Agostino, regioni Tassinari, fosso Campomaggio;

*ad est*, strada principale del Rabbi, dal ponte di Campomaggio fino alla località Trivella, vecchia strada provinciale ruderi del castello di Rocca d'Elmici, strada vicinale Rocca d'Elmici;

*a sud*, strade vicinali Monte delle Forche, chiesa di Riggiano, strade vicinali del Monte, regioni Zoli, Baccanelli;

*ad ovest*, strada comunale di Monte Maggiore, sentiero per Cadignano, strada comunale di Marsignano.

(118)

### Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sterza (Pisa)

La zona di Sterza (Pisa), della estensione di ettari 304, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord*, confluenza dei torrenti Era e Sterza;

*ad est*, torrente Era;

*a sud*, via Volterrana;

*ad ovest*, torrente Sterza.

(230)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 478580 | Beneficio parrocchiale di San Pietro in Culto di Mercatino (Pesaro) | 10,50 |
| Id. | 836265 | Eandi Celestina di Giovanni, moglie di Cortese Gioacchino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolata | 70 — |
| Id. | 408681 | Defilippi Antonio fu Domenico, dom. a San Giusto Canavese (Torino), ipotecata | 7 — |
| Id. | 255483 | Congregazione di carità di Gallipoli (Lecce) per il Ricovero di mendicità e vecchiaia | 35 — |
| Id. | 257773 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 462318 | Montuori Giovannina di Antonio, moglie di Miccio Raffaele, domiciliata a Positano (Salerno) | 315 — |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, alla richiesta operazione.

(112) Roma, addì 7 gennaio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1948 - N. 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 2,9386 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 77,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | 67,50 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 8 50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 67,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 66,35 |
| Id. 5 % 1936 | 84,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 76,90 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 97,80 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 97,875 |
| Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie) | 97,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 97,525 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 97,95 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 89,80 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 97,275 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30

E' stata chiesta la traslazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 245687, di annue L. 245, intestato a Colli Adele fu Giuseppe, minore, moglie di Ildebrando Colli, domiciliato in Seregno (Milano), col vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 novembre 1947

(4833) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fraschina Folchino già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 216.

(126)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa Orientale e nella recente guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5./1.3.1 in data 23 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente l'autorizzazione a bandire, fra gli altri, un concorso per esami a ventiquattro posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerata l'opportunità di bandire, per il momento, il concorso predetto per soli quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da a) ad h) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) diploma originale, o copia autentica, della licenza conseguita negli istituti tecnici industriali (a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista) o negli istituti tecnici per geometri, o diploma di perito minerario rilasciato dalle vecchie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 0033000-1 e 0035000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, n. 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma terzo del presente articolo, punto 8).

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa i candidati che rivestono tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 32.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie di gruppo *B* del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente articolo devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente capo ufficio, con marche da bollo da L. 32, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *B* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

1) Topografia: planimetria - altimetria celerimensura - cannocchiali e istrumenti topografici misura di superfici livellazioni tracciamento di strade topografia sotterranea - disegno topografico.

2) Meccanica:

*a*) Statica resistenza dei materiali applicazione al calcolo di elementi di costruzioni (muri, travi, solai) strutture in cemento armato;

*b*) Dinamica: moto caduta dei gravi organi principali di macchine lavoro rendimento;

*c*) Idraulica: pressione su paratoie pressa idraulica leggi dell'afflusso dell'acqua moto dell'acqua nei canali e nelle condotte perdite di carico.

3) Arte mineraria: ricerche minerarie scavo e armamento di gallerie e pozzi trasporti interni ed esterni perforazione meccanica coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo prevenzione infortuni.

*Prova orale*:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

trigonometria piana;

chimica industriale laterizi calce gesso cemento esplosivi nozioni sulla metallurgia dei principali metalli e sulla mineralurgia dello zolfo;

mineralogia nozioni di cristallografia caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

geologia rocce sedimentarie ed eruttive fenomeni geologici ere periodi;

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se intenda sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca. La prova scritta consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

da un direttore generale del Ministero;

da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

da tre professori di scuola secondaria superiore.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di *identità o di altro documento di identificazione.*

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6º del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua francese o inglese o tedesca sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di periti aggiunti in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a periti aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11º, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che non siano in possesso del diploma di perito minerario, saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle materie minerarie, della durata di un anno, presso uno dei seguenti istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario di: Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima.

Al termine del corso predetto, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate: qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere di: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre* 1947
*Registro n.* 1, *foglio n.* 369

(182)

---

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10º, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1947.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1947, registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 176, col quale venne bandito un concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente di 2ª classe (grado 10º, gruppo *A*) in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuto che si rende necessario concedere una proroga al termine fissato dal decreto stesso per la presentazione delle domande da parte dei candidati dato lo scarso numero di domande finora pervenute, in relazione alle difficoltà dai candidati medesimi incontrate per il rilascio dei documenti attestanti la qualità di reduce da parte delle competenti autorità militari e dei certificati attestanti i voti conseguiti negli esami;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10º, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1947, è prorogato al 29 febbraio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *gennaio* 1948
*Registro Industria e commercio n.* 2, *foglio n.* 9.

(256)

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria, indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1947.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1947, registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 177, col quale venne bandito un concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuto che si rende necessario concedere una proroga al termine fissato dal decreto stesso per la presentazione delle domande da parte dei candidati dato lo scarso numero di domande finora pervenute, in relazione alle difficoltà dai candidati medesimi incontrate per il rilascio dei documenti attestanti la qualità di reduce da parte delle competenti autorità militari;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria, indetto con decreto Ministeriale 18 agosto 1947, è prorogato al 29 febbraio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1948*
*Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 8.*

**(257)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a duecento posti di operaio in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udita la relazione n P.A.G. 41/24/260404 in data 3 dicembre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a duecento posti di operaio in prova per il Servizio materiale e trazione con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti dei vari mestieri.

Roma, addì 3 dicembre 1947

*Il Ministro*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1947*
*Registro Uff. risc. ferrovie n. 6, foglio n. 26.* — PETRAROIA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di operaio in prova per le specialità sottoindicate e con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna.

| | |
|---|---|
| Aggiustatori | 85 |
| Falegnami | 45 |
| Montatori veicoli | 15 |
| Tornitori | 10 |
| Verniciatori | 44 |
| Agg. elettricisti | 17 |
| Fucinatori | 4 |
| Guidamacchine a ferro | 4 |
| Saldatori | 6 |
| Tappezzieri | 20 |
| | 200 |

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione materiale e trazione di Bologna delle Ferrovie dello Stato non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 24, in conformità al modello allegato e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo d'età è elevato di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico.

Il limite massimo di 35 anni è inoltre elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 2) ed entrambe con una di quelle di cui al punto precedente purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Ana-

logo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

*h*) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi 1) e 2). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimento a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni o alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali siano agenti non di ruolo che abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o a contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

5. — La Sezione materiale e trazione di Bologna farà pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre statura minima m. 1,50, acutezza visiva 14/10 complessivamente con + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Ufficio sanitario centrale, Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario incaricato di praticare la visita stessa, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — L'Amministrazione, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

La Sezione materiale e trazione di Bologna provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7. — La Commissione compartimentale esaminatrice sarà nominata dal capo del Servizio materiale e trazione e sarà composta da un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 5°, che avrà la presidenza, e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

*a*) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

*b*) in una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozione di aritmetica e di geometria elementare;

proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante;

*c*) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere, conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati dell'Amministrazione.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

| | |
|---|---|
| prova pratica | punti 30 |
| prova orale di cultura generale | punti 10 |
| prova orale di cultura specifica nel mestiere . . . . . . . | punti 30 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga puntazione.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei seguenti titoli:

certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira;

licenza di scuola di avviamento a tipo industriale eventualmente posseduta dall'aspirante;

certificati di studi compiuti presso scuole di specializzazione anche private.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalla Commissione compartimentale esaminatrice per ciascuna specialità.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) la metà dei posti messi a concorso è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

*b*) in caso che con le categorie indicate al punto *a*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

7) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1943, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1) al 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero dei posti stabilito per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

14. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 3 dicembre 1947

*La Direzione generale*

---

*Sezione materiale e trazione delle ferrovie dello Stato*
BOLOGNA

Il sottoscritto (1) . . . . .
nato a (2) . . . presa conoscenza dell'avviso in data 3 dicembre 1947 per il concorso a complessivi duecento posti di operaio in prova con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna, domanda di parteciparvi per la specialità di
dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìto visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso) .
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (4) . .

Data,

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Luogo e data di nascita.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(129)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.